



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» CHIETI - PESCARA

Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese e compensi legali in favore dei dipendenti, dei docenti, dei ricercatori e CEL sottoposti a procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (ex art.18 del D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997 n.135) la materia dei rimborsi delle spese e competenze legali (di seguito spese legali) sostenute dal personale dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti - Pescara (di seguito indicata come "Università") anche in quiescenza, quali individuati ai sensi del comma successivo, per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell'Università (quali possono essere professori e ricercatori universitari, personale tecnico amministrativo e bibliotecario e collaboratori ed esperti linguistici non escluse altre ipotesi previste dalla Legge) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (i destinatari delle disposizioni del presente regolamento sono nel prosieguo indicati anche come "l'interessato" o "gli interessati", ovvero come "il richiedente").

3. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica agli eredi del richiedente deceduto che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che l'interessato non abbia presentato l'istanza di rimborso e che sia deceduto non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa di recupero da parte degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione decennale del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa dell'interessato all'esercizio del medesimo diritto.

Art.2 - Presupposti per il rimborso

1. Il rimborso delle spese legali oggetto del presente regolamento è sottoposto alla condizione della ricorrenza dei seguenti presupposti, che l'Università valuta con i propri uffici, potendo (o dovendo nei casi imposti dalla legge) altresì richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato stante l'interpretazione della norma resa dall'Avvocatura dello Stato in caso di richiesta da parte dei docenti universitari:

- a) l'esistenza di un rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- b) la connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del procedimento giudiziario con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; in particolare, tali fatti e atti devono essere stati posti in essere in adempimento dei doveri d'ufficio o di mandato, in nome e per conto dell'Università e devono essere a questa direttamente imputabili in relazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- c) una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento non più impugnabile che abbia definito la controversia o la renda di fatto improseguibile, in sede civile, penale, amministrativa o contabile, di esclusione della responsabilità per i fatti addebitati, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3;
- d) la valutazione di congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso, effettuata con parere obbligatorio e vincolante dall'ufficio competente dell'Università.

2. I presupposti indicati al comma precedente devono ricorrere simultaneamente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 per le anticipazioni dei rimborsi.

3. Con riferimento ai giudizi civili, penali, amministrativi e contabile, la stabilità della sentenza che



legittima l'istanza di rimborso, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al comma 1 lettera c), si consegue con il giudicato, allorché la sentenza non sia più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Art.3 - Esclusioni dal rimborso

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui all'art.2 comma 1.

2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Università e l'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, preclude il rimborso delle spese legali sostenute anche in presenza dei restanti presupposti di cui all'art.2.

3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che benefici di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, salvo che per la quota parte eventualmente non coperta dal contratto di assicurazione. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che, pur beneficiando di tale polizza, non abbia provveduto ad attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, fatte salve gravi e comprovate ragioni.

4. Il diritto al rimborso delle spese legali non è ammesso nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la liquidazione a proprio favore delle stesse in sede giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma 4.

Art.4 - Anticipazioni

1. In presenza dei presupposti indicati all'articolo 2 comma 1, l'Università, sentita l'Avvocatura dello Stato esclusivamente per i propri dipendenti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art.2 commi 2 e 3 del D. L.vo n.165/2001, può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali all'interessato che ne faccia espressa richiesta, in corso di giudizio (art.18 del D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n.135).

2. Ai fini di cui al comma precedente il richiedente è tenuto ad allegare ogni utile documentazione che consenta all'Università di operare le dovute valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l'anticipazione, nonché apposita fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato, ovvero preavviso di parcella. Nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella il richiedente, entro novanta giorni dalla ricezione dell'importo richiesto, è tenuto a far pervenire all'Università la fattura quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato, pena l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di anticipazione.

3. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione del rimborso, sopravvenga una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo che accerti la responsabilità dell'interessato, in sede civile, penale, amministrativa o contabile in ordine ai fatti addebitati, l'Università procede alla ripetizione delle somme già corrisposte.

Art.5 - Conflitto di interesse

1. Si integra una situazione di conflitto di interesse ogniqualvolta il richiedente abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione degli stessi a interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Università.

2. A titolo indicativo e non esaustivo e ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, la situazione di conflitto di interesse può ritenersi integrata allorché:

a) il procedimento civile, penale, di responsabilità amministrativa o contabile sia stato attivato dall'Università o da altro soggetto appartenente al suo personale;

b) l'Università risulti completamente estranea rispetto alla condotta dell'interessato, o vi sia



comunque un contrasto tra le finalità e le conseguenze dell'azione dell'interessato e l'interesse dell'Università.

3. Nel corso dell'istruttoria in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse è acquisita relazione istruttoria riservata da parte del Direttore del dipartimento o del Responsabile della struttura cui afferisce l'interessato. Qualora la valutazione sulla sussistenza del conflitto di interesse riguardi il Direttore del dipartimento o il Responsabile della struttura la relazione istruttoria riservata è resa, rispettivamente, dal Rettore e dal Direttore generale; nel caso in cui riguardi il Direttore generale, la relazione è resa dal Rettore; ove infine riguardi il Rettore, la valutazione è adottata dal Consiglio di amministrazione.

4. La valutazione iniziale in ordine all'esistenza di conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso delle spese legali sostenute laddove, all'esito del giudizio ed a seguito di sentenza o provvedimento definitivo emerga l'esclusione di ogni addebito in capo all'interessato.

Art.6 - Patrocinio legale

1. I dipendenti dell'Università ove sottoposti a giudizio per responsabilità civile o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, con l'esclusione di qualsiasi fattispecie correlabile a responsabilità amministrativa o contabile, in alternativa al rimborso delle spese legali sostenute, oggetto del presente regolamento, possono richiedere all'Università di assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, a condizione che non sussista conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 e qualora vi sia assenso da parte dell'Università -da rendersi entro 15 giorni dalla richiesta decorsi i quali l'assenso è da intendersi negato- sulla scelta del legale di fiducia dell'interessato e sul preventivo dei costi che il medesimo è tenuto a presentare.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il dipendente di cui, con sentenza passata in giudicato, sia stata accertata la responsabilità per i fatti allo stesso addebitati ha l'obbligo di rimborsare all'Università gli oneri eventualmente anticipati e sostenuti per la sua difesa.

3. Resta salva la possibilità, qualora l'Università ne faccia richiesta e alle condizioni stabilite dalla legge, che la rappresentanza e difesa dei dipendenti sottoposti a giudizi di responsabilità civile e penale venga assunta dall'Avvocatura dello Stato (art.44 R.D. 30 ottobre 1933 n.1611).

4. L'Avvocatura dello Stato dovrà pronunciarsi sull'accettazione dell'incarico del termine di quindici giorni decorrenti dalla richiesta decorsi i quali l'accettazione si intenderà negata; il tutto ferma la piena coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell'Amministrazione e sempre che l'Avvocatura dello Stato ne riconosca l'opportunità.

5. Non si applica il presente articolo in ipotesi di termini processuali fissati dai codici di rito o dall'Autorità Giudiziaria procedente talmente serrati tali da impedire un'immediata, utile ed efficace difesa se non facendo ricorso al libero foro.

TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art.7 - Obblighi di informazione e affidamento dell'incarico difensivo

1. Al fine di ottenere il rimborso delle spese legali il personale dell'Università ex art.1 comma 2, sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente e senza indugio all'Università, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del procedimento giudiziario;
- b) allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra utile documentazione relativa al procedimento;



c) richiamata l'ipotesi di cui all'art.7 comma 3, dichiarare la propria intenzione di affidare la difesa ad avvocato del libero foro;

d) dichiarare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa (artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000), l'eventuale stipula di polizze assicurative che potrebbero conferire il diritto a ottenere rimborso di oneri difensivi da istituti di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Università secondo quanto previsto dalla Legge.

2. Gli adempimenti informativi di cui al comma precedente costituiscono un onere esclusivo dell'interessato; il mancato rispetto degli stessi costituisce condizione impeditiva all'accoglimento della richiesta di rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

3. Pervenuta la comunicazione di cui al comma 1 l'Università, ove i tempi per la difesa lo consentano, si riserva la facoltà di richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dell'interessato, ai sensi dell'art.7 comma 3, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

4. In caso di accettazione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato l'interessato, qualora si sia avvalso di altri difensori di fiducia o abbia dichiarato di non volersi avvalere del patrocinio di detta Avvocatura, non ha diritto al rimborso delle spese legali.

5. Decorso il termine di quindici giorni cui al comma 3 senza che l'Università si sia avvalsa della facoltà ivi prevista, ovvero sia decorso il termine dei successivi quindici giorni dalla comunicazione inviata all'Avvocatura dello Stato

a) senza che quest'ultima si sia pronunciata sulla richiesta

b) o abbia ritenuto insussistente la piena coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell'Amministrazione

c) non ne abbia riconosciuto l'opportunità

il dipendente potrà rivolgersi ad avvocato del libero Foro.

6. In ragione dell'indirizzo reso dall'Avvocatura erariale il personale Ud'A con rapporto di impiego in regime di diritto pubblico ex art.3 comma 2 del D. L.vo n.165/2001 deve rivolgersi ad avvocato del libero foro.

Art.8 - Procedimento di rimborso

1. Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso in maniera definitiva ogni responsabilità a norma del presente regolamento, gli interessati presentano apposita istanza corredata da:

a) copia del provvedimento che ha definito il procedimento giudiziario con esclusione della responsabilità;

b) fattura in originale o in copia emessa dal legale incaricato con prova dell'avvenuto pagamento ovvero preavviso di parcella; nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella l'interessato, entro novanta giorni dall'incasso dell'importo richiesto, è tenuto a far pervenire all'Università la fattura in originale o in copia emessa dal legale incaricato con prova dell'avvenuto pagamento, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso;

c) prospetto di calcolo del compenso professionale, oneri di legge inclusi, predisposto dal legale incaricato, contenente l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il prospetto è corredato dalla relativa documentazione, quali in via esemplificativa dei verbali d'udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, nonché da copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata delle quali si intenda chiedere il rimborso; non sono ammesse a rimborso spese non documentate;

d) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di istituti di assicurazione o di altri soggetti ovvero, in alternativa, dichiarazione in ordine all'importo ricevuto.



2. Qualora non risulti prodotto ovvero sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale incaricato, l'Università invia all'interessato richiesta di integrazione della documentazione presentata.

3. Ricevuta la documentazione prevista dai commi precedenti, l'Università, nei successivi trenta giorni, la trasmette all'Avvocatura dello Stato ai fini dell'espressione del parere di congruità delle spese legali sostenute; la valutazione di congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso deve essere effettuato dal competente l'ufficio dell'Università in ipotesi di richiesta di rimborso da parte del personale dell'Ateneo con rapporto di impiego in regime di diritto pubblico ex art.3 comma 2 del D. L.vo n.165/2001.

4. In sede di istruttoria della richiesta di rimborso, l'Università si riserva di valutare la congruità delle attività dichiarate dal legale incaricato, sotto il profilo dell'attendibilità e della proporzionalità rispetto alla consistenza dell'addebito, anche mediante richiesta di parere al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati (L.P.F.).

Art.9 - Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali avviene nei limiti riconosciuti congrui dall'ufficio competente dell'Università nel rispetto dei principi di ammissibilità al rimborso degli onorari professionali di un solo legale (anche in ipotesi di più difensori) per ciascun dipendente e dell'applicazione, di norma, del valore medio di liquidazione previsto dalla disciplina vigente in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali (D.M. 10 marzo 2014 n.55 e successive modificazioni e integrazioni).

Art.10 - Termine del procedimento e provvedimento conclusivo

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del decreto del Direttore generale di liquidazione o di diniego emesso entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

2. Il termine indicato al comma precedente è sospeso nelle ipotesi in cui l'Università richieda il parere di congruità all'Avvocatura dello Stato o un'integrazione documentale all'interessato o stabilisca di acquisire supplementi istruttori.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.11 - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle istanze di rimborso pervenute all'Università successivamente all'entrata in vigore dello stesso; nel caso di procedimenti già avviati in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, gli stessi sono definiti in ragione del presente regolamento la cui efficacia è da intendersi retroattiva.

Art.12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.

2. Per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente regolamento è fatto rinvio ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, alle norme dei codici di rito ed alla normativa nazionale vigente in materia, ove compatibile, nonché ai vigenti contratti collettivi per il personale dirigente, per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e per i collaboratori ed esperti linguistici.